

**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 526 del 29 dicembre 2017.

“Approvazione disegno di legge: 'Norme stralciate dall'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018'”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18 concernente: “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Modifica all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12”;

VISTO il proprio Regolamento interno;





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTO il d.leg.vo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" ed, in particolare, l'art. 43 'Esercizio provvisorio e gestione provvisoria';

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ed, in particolare, l'art. 11;

VISTA la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale";

VISTA la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9: "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019";

VISTO il disegno di legge: 'Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018', approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 23 dicembre 2017 e depositato all'Assemblea Regionale Siciliana dove ha assunto il numero d'ordine 41;

VISTO il disegno di legge 'Norme stralciate dall'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018' (Allegato "A");

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge,

DELIBERA

di approvare il disegno di legge: "Norme stralciate dall'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018" nel testo che, unitamente alla relazione, è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A".

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

AM

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 526 DEL 29/12/17 ALLEGATO A PAG. 1 di 8

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

Norme stralciate dall'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

RELAZIONE

Con il **comma 1 dell'articolo 1** si modificano il comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4 ed il comma 10 della legge regionale 5 maggio 2004, n.15 al fine di assicurare la continuità amministrativa ponendo a carico dell'ente di provenienza gli oneri del trattamento principale dei soggetti comandati allineandosi alla disciplina nazionale.

Il **comma 2 dell'articolo 1** prevede delle disposizioni per garantire uniformità di trattamento per tutti i dipendenti delle società partecipate, garantendo che le disposizioni contenute nell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 sia applicabile anche a tutto il personale in servizio delle società partecipate al momento della relativa liquidazione.

Il **comma 3 dell'articolo 1** contiene disposizioni in ordine al personale penitenziario. Il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 ha previsto il trasferimento del personale sanitario in servizio presso le strutture penitenziarie del territorio regionale, già alle dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento giustizia minorile incardinati presso il Ministero della Giustizia, alle Aziende Sanitarie Provinciali.

In particolare, sono soggetti al trasferimento anche i rapporti di lavoro a tempo determinato (nello specifico medici incaricati provvisori, medici di guardia, medici specialisti nonché infermieri, ausiliari e tecnici sanitari) instaurati a seguito di convenzione ai sensi della Legge 9 ottobre 1970, n.740.

I rapporti di lavoro del personale sopra citato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 sono stati prorogati per la durata di dodici mesi e successivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, la proroga è stata estesa alla data del 31 dicembre 2017, nelle more delle procedure di selezione tese alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.

La presente disposizione normativa, al fine di assicurare il servizio di assistenza sanitaria ai detenuti e nelle more delle procedure di stabilizzazione, proroga ulteriormente il termine di scadenza dei suddetti rapporti di lavoro al 30 giugno 2018.

Si rappresenta che la norma proposta non comporta oneri a carico del bilancio della Regione in quanto gli stessi gravano sul Fondo sanitario regionale

Il **comma 4 dell'articolo 1** scaturisce dalla considerazione che ad oggi non è stata data piena attuazione a tutti gli atti previsti al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n.8, così come non è stato possibile definire il numero totale dei soggetti aventi diritto, al fine di potere individuare idonei meccanismi che consentano la corretta quantificazione del beneficio concedibile a ciascun soggetto



IL SEGRETARIO

in relazione alle disponibilità finanziarie a tal fine stanziare nel bilancio di previsione della Regione.

Infatti, solo a seguito della definizione delle procedure di censimento potranno essere stabiliti i parametri e le gradualità di sostegno in favore di tali soggetti attraverso l'emanazione di un apposito Decreto del Presidente della Regione sicché nelle more della definizione delle evidenziate problematiche, al fine di non interrompere l'erogazione, ancorché minima, per l'assistenza domiciliare, occorre apportare la superiore proposta normativa.

La modifica normativa non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio regionale essendo mirata al contenimento della spesa nell'ambito dello stanziamento a tal fine già destinato.

L'articolo 2 contiene norme in tema gestione delle reti idriche e dei relativi impianti.

La legge regionale 11 agosto 2017, n.16 all'art. 4 prevede, nelle more dell'individuazione del gestore unico d'ambito del S.I.I., la definitiva cessazione della residua gestione dell'EAS, in liquidazione dal 2004, ed il trasferimento ai Comuni delle reti e degli impianti ancora gestiti dall'Ente citato in quei comuni ove non si è ancora addivenuti all'individuazione del gestore d'ambito (15 Comuni più 2 frazioni nel trapanese, 11 nel messinese, 1 nel catanese, più alcune reti esterne ai comuni – circa 55.000 utenze).

L'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n.16 prevede uno specifico percorso procedurale per la consegna delle reti e degli impianti, secondo gli steps di seguito richiamati:

- Trasferimento delle reti e degli impianti da parte di EAS ai comuni entro 30 gg dalla data di pubblicazione della legge (scadenza 24.09.2017);
- Allo scadere infruttuoso dei 30 gg. previsti per il trasferimento delle reti e degli impianti, l'invio di diffida ai Comuni alla presa in consegna di suddetti impianti entro i successivi 30 gg. (diffida inviata il 17.10.2017 scadenza 17.11.2017);
- Allo scadere infruttuoso del termine di 30 gg. dalla ricezione della diffida, nomina di commissario che provvede alla presa in consegna per conto dei Comuni entro i successivi 30 gg;
- Inoltre, la cessazione dell'attività dell'EAS in liquidazione allo scadere del termine dei 30 giorni previsto per gli adempimenti da effettuarsi a mezzo del commissario ad acta (comma 3).

Si premette che il Dipartimento regionale della Energia e dei Servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, ha già proceduto ad inviare le diffide ad adempiere ai Comuni, previste al richiamato comma 2 dell'art. 4.

La scadenza del termine di cui alle diffida è intervenuta infruttuosamente durante il periodo di vacatio conseguente alla consultazione elettorale, sicché dovrà procedersi prossimamente – in ossequio alla disposizione richiamata – alle nomine commissariali per la presa in consegna coatta degli impianti da parte dei Comuni.

Nel corso di diversi incontri istituzionali svoltisi con gli ATI ed i Comuni interessati sono emerse, tuttavia, varie difficoltà di natura tecnico-operativa nonché finanziarie per l'assunzione degli impianti e l'avvio di un nuovo servizio in carico ai Comuni entro i termini stringenti previsti dall'art.4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. (quali l'insufficienza dell'accantonamento finanziario previsto dalla legge per sostenere gli oneri scaturenti dalle imprescindibili forniture strumentali di ener-

IL SEGRETARIO



gia elettrica, l'acquisto di reagenti, la sostituzione dei contatori non funzionanti nonché la tempistica per l'acquisizione dei mezzi e delle maestranze strumentali etc.).

Fermo restando anche l'alea di eventuali impugnative da parte di Comuni interessati avverso le nomine commissariali, i richiamati adempimenti operativi indicati dai Comuni lasciano prevedere che anche le attività da svolgersi a mezzo di commissariamento non potranno consentire, nel ristretto margine temporale assentito dalla legge, di addivenire effettivamente al concreto passaggio degli impianti da EAS verso i Comuni e assicurare la prosecuzione regolare della erogazione del servizio di approvvigionamento idrico dopo la cessazione della gestione liquidatoria dell'EAS, prevista espressamente allo spirare del termine di 30 giorni per la conclusione delle attività commissariali.

Sono di tutta evidenza i rilievi di ordine pubblico connessi alla paventata sospensione della erogazione del servizio idrico per le comunità locali interessate.

Ragion per cui si rende necessaria, al fine di consentire la definizione delle attività di presa in consegna da parte dei Comuni delle reti ed impianti e di quant'altro occorrente dal punto di vista tecnico-operativo nonché amministrativo per la prosecuzione della gestione senza soluzione di continuità da parte dei Comuni, la proroga dei termini stabiliti dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2017, n.16 per le attività commissariali sino al termine massimo del 30.06.2018 stimato sufficiente per il completamento delle varie incombenze.

Pertanto, si propone l'ampliamento dei termini di cui al comma 2 del citato articolo per le attività commissariali sino alla data del 30.6.2018, unitamente alla correlata estensione del periodo della gestione residua dell'EAS in liquidazione per il medesimo arco temporale, al fine di scongiurare il rischio della interruzione del servizio.

Entro la suddetta data i Comuni interessati dovranno anche provvedere ad individuare ed attivare le modalità di gestione del servizio devoluto, in conformità alle ipotesi assentite dalla vigente normativa di settore.


Ciò posto, il comma 1 prevede che le attività di trasferimento delle reti e degli impianti, da effettuare a cura di commissario ad acta possano avvenire entro e non oltre il prossimo 30.06.2018.

Il comma 2 specifica che fino al completamento delle attività di passaggio di reti ed impianti la gestione residua permane in carico all'EAS in liquidazione e, comunque, non oltre la suddetta data del 30.06. 2018, al fine di assicurare la erogazione del servizio senza soluzione di continuità.

Il comma 3 prevede che la fase di trasferimento del personale EAS nei ruoli dell'ESA, come disposta dall'art. 4 comma 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n.16, avvenga in tempi e modalità compatibili con la necessità di salvaguardare la gestione del servizio idrico nel periodo transitorio di passaggio di reti ed impianti da EAS a Comuni.

In coerenza con la prevista estensione del periodo della gestione residua dell'EAS in liquidazione (in ogni caso entro e non oltre il suddetto termine del 30.06.2018), il comma 4 rinvia al completamento della consegna ai comuni delle reti idriche ed impianti l'applicazione dell'art. 4 comma 7 della legge regionale 11 agosto 2017, n.16, che limita l'utilizzo delle disponibilità finanziarie dell'EAS di cui all'art. 15 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 alle sole attività di liquidazione, precludendone la destinazione alla residua gestione idrica rimasta.

L'articolo 3 prevede una disposizione rivolta ad attuare la normativa nazionale contenuta nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in merito al superamento della dotazione organica e valorizzazione della programma-



zione triennale dei fabbisogni. La programmazione triennale diventa lo strumento per quantificare i fabbisogni e programmarli nel rispetto dei vincoli finanziari, nonché per coordinare le procedure di stabilizzazione dei precari con le procedure di ricollocazione del personale eccedente anche sulla base di profili professionali aggiornati dalle singole amministrazioni, secondo modalità semplificate.

Con il comma 2 si prevede di operare la modifica alla disposizione contenuta nel comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, che di seguito si riporta:

“9. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni la somma di 2.950 migliaia di euro è destinata alle finalità dell'articolo 6, comma 8-bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.”

Tale disposizione ha comportato la destinazione delle risorse in essa previste su base triennale, anche se il dettato normativo rispetto alla destinazione in bilancio si presta a diverse interpretazioni.

Al riguardo “il fabbisogno” su base annua è attualmente di circa 2.424 migliaia di euro che coevamente alla lettura di altra norma che prevede la copertura integrale del costo del personale soprannumerario degli enti in dissesto impone a regime nel 2018 una copertura integrale di detto costo.

Tale comma permette di salvaguardare la copertura integrale del 2017 in uno ad una copertura parziale del 2018 rinviando in sede di legge finanziaria e bilancio 2018 la sistemazione complessiva del predetto comma in termini finanziariamente compatibili con la copertura integrale del costo del personale soprannumerario.

Articolo 4. Dall'insediamento del nuovo Governo regionale Unioncamere Sicilia ha segnalato all'Assessorato Attività Produttive la necessità di un intervento della Regione per affrontare e risolvere il problema della grave situazione economico-finanziaria che affligge le Camere di commercio siciliane collegato alla gestione degli oneri pensionistici del personale dipendente camerale.

Detta problematica era già stata affrontata dal precedente Governo regionale con apposito disegno di legge, che non aveva tuttavia completato l'iter parlamentare dopo che era stata evidenziato il rischio di trasferire sul Fondo pensioni regionale un costo insopportabile per lo stesso con significative refluenze sul bilancio regionale.

Al contrario, con il disegno di legge che ora si propone, si autorizzano le Camere di commercio alla costituzione del fondo senza aggravio alcuno diretto o indiretto per l'erario regionale, consentendo in tal modo di risolvere i problemi rappresentati dagli enti camerali.

In particolare, si fa presente che: a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 29 della Legge Regionale 4 aprile 1995, n. 29, gli oneri pensionistici dei dipendenti delle Camere di Commercio siciliane, assunti sino alla data di entrata in vigore della norma citata, restano a carico dei bilanci camerali, mentre i medesimi oneri relativi al personale assunto dopo tale data sono gestiti dall'INPDAP.

Con la norma che si propone si intende autorizzare le C.C.I.A.A. Siciliane a costituire il “Fondo unico di quiescenza del Personale delle Camere di Commercio della Sicilia” al quale affidare tutte le funzioni e gli oneri relativi al trattamento pensionistico e di fine servizio del personale camerale assunto prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale 4 aprile 1995, n. 29 ed in atto gestiti direttamente dalle medesime Camere.



IL SEGRETARIO

A tale "Fondo unico di quiescenza del Personale delle Camere di Commercio della Sicilia" dovrà essere riconosciuta piena autonomia gestionale e funzionale, mentre l'organizzazione della governance ed il funzionamento gestionale del Fondo verranno demandati all'emanazione di un Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale alle Attività Produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da produrre entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che qui si propone.

Al fine di non disperdere le professionalità acquisite in materia pensionistica camerale, il Fondo di cui si propone l'istituzione si avvarrà unicamente del personale dipendente in servizio presso le stesse Camere di Commercio.

Si torna a sottolineare che non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale per l'istituzione e la gestione del Fondo in argomento.

Con l'articolo 5 al comma 1 si prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n.28 e del comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n.9 al fine di snellire le procedure dell'utilizzo dei programmi generali di attuazione della programmazione regionale.

Al comma 2 l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 prevede che "La tassa automobilistica è frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo. Con regolamento di esecuzione, emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono disciplinate le relative modalità applicative."

Come noto, i casi nei quali il bollo auto può essere calcolato in modo frazionato sono già previsti dalla vigente normativa statale (acquisto di un'auto nuova, di prima immatricolazione; auto che rientra da esenzione o della quale si rientra in possesso); in particolare, in questi ultimi due casi, qualora le scadenze annuali non coincidessero con la prima immatricolazione o con il rientro in possesso, il bollo è dovuto per la quota di mesi utili al raggiungimento di una delle tre finestre di scadenza es. aprile, agosto, dicembre.

Pertanto, in ossequio, ai principi di semplificazione, si ritiene che il previsto regolamento di esecuzione costituisca un superfluo aggravio normativo e amministrativo.

L'articolo 6 dispone il termine per l'efficacia delle disposizioni del presente DDL.



IL SEGRETARIO

g. pupari

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

*Norme stralciate dall'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
per l'esercizio finanziario 2018.*

Art. 1

*Norme in materia di personale, di società partecipate,
medicina penitenziaria e Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza*

1. Al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4 e al comma 10 della legge regionale 5 maggio 2004, n.15 la parola "destinazione" è sostituita con la parola "provenienza".

2. Il sistema delineato dall'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi volto a garantire, a regime, la tutela dei dipendenti delle società partecipate dalla Regione, in servizio nelle stesse al momento della relativa liquidazione, mediante la previsione dell'inserimento nell'albo di cui al comma 1.

3. All'articolo 3, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2018"

4. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è così sostituito:

"A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nelle more delle definizione dei L.E.A. per la disabilità gravissima da parte del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, agli aventi diritto di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Regione n. 545/GAB del 10 maggio 2017, sarà erogato un sostegno per il benessere dei disabili in assistenza domiciliare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, da definirsi con successivo Decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana "Servizi sociali e sanitari".

Art. 2

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16
Disposizioni per l'EAS in liquidazione*

1. Le procedure di cui all'art. 4 comma 2 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16 dovranno essere completate entro e non oltre il 30.06.2018.

2. La gestione residua delle reti idriche e degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16 rimane in carico all'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione sino al completamento delle attività di cui al comma precedente.



3. Le procedure previste all'art. 4 comma 4, della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16 sono attuate con tempi e con modalità compatibili con le attività ed i termini di cui al comma 1, al fine di assicurare il regolare espletamento del servizio idrico e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

4. L'art. 4, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16 trova applicazione a far data dal completamento della consegna di reti idriche ed impianti da parte dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, ed in ogni caso entro e non oltre il 30.06.2018.

Art. 3

Programmazione dei fabbisogni e razionalizzazione della spesa per il personale

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in merito al superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, la Regione siciliana e gli enti locali del territorio definiscono i propri fabbisogni con la programmazione triennale. La Regione siciliana e gli enti locali predispongono le programmazioni triennali 2018-2020 entro il 30 giugno 2018. Nel rispetto dei termini indicati dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 avviano e/o completano le procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione del personale precario.

Art. 4

Fondo di quiescenza del personale delle Camere di Commercio

1. Le Camere di Commercio della regione siciliana sono autorizzate a costituire il "Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di Commercio della Sicilia" al quale vengono affidate tutte le funzioni e gli oneri relativi al trattamento economico pensionistico e di fine servizio del personale, sia esso in atto in quiescenza sia esso in servizio, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, previsto a carico delle rispettive Camere.

2. Al Fondo unico, istituito ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, è riconosciuta piena autonomia gestionale e funzionale.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale alle Attività produttive di concerto con l'Assessore per l'economia, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


4. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale unicamente di personale in servizio presso le stesse Camere di Commercio.

5. L'istituzione e la gestione del Fondo di cui alla presente legge non implicano oneri a carico del bilancio della regione siciliana.

Art. 5

Abrogazione di norma

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n.28 e il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n.9 sono abrogati.



2. L'articolo 2, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e s.m.i. è abrogato.


Art. 6

Entrata in vigore


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'ASSESSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

